



Chivasso, 27 Marzo 2014

interrogazione urgente con risposta scritta

Interrogazione su situazione Striglia

a Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc Sig.ra Striglia Clara
presso sua abitazione in Chivasso

La Sig.ra Striglia Clara residente in via Montanaro 27 a Chivasso è proprietaria di 15 cani.

Il 20 febbraio 2014, la signora è stata destinataria di un'improvvisa ispezione dell'ASL ed era presente anche un nostro agente di polizia municipale. Alla Sig.ra Striglia è successivamente stata contestata la violazione dell'art. 3 Legge Regionale 34/93 perché in relazione al Regolamento n./93 "deteneva presso l'abitazione concentrazione n.15 di cani adulti a scopo di ricovero in assenza di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco di Chivasso. N.b. infrazione accertata in data 25 febbraio a seguito di sopralluogo eseguito il 20 febbraio 2014" ed è stata sanzionata mediante l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50,00. In quell'occasione Le veniva altresì verbalmente preannunciato che, qualora entro un mese non avesse trovato diversa collocazione per i suoi cani, questi sarebbero stati sequestrati.

A quanto mi risulta, alcun provvedimento in tal senso Le è mai stato notificato.

Premesso che

una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce il principio che per i cani di proprietà non è possibile stabilire un limite predeterminato e che l'unico principio da rispettare è il benessere degli animali (Consiglio di Stato – 29 agosto 2006 – Registro Ordinanza 4457 e Registro Generale 5413/06). La sentenza interviene proprio sul tema del numero degli animali detenibili, limitazione non applicabile nei soggetti che li detengono a fini affettivi;

sempre secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato in sede giurisdizionale, sezione V, sentenza 12 ottobre 2010 n.7387), l'amministrazione può stabilire il numero massimo di animali che si possono tenere nelle abitazioni o nelle unità immobiliari ma non già se gli animali vivono in spazi idonei aperti ("...essendo i limiti regolamentari nel numero degli animali detenibili riferita alle sole abitazioni e non già ai fabbricati per civile abitazione con annesso un idoneo spazio circostante, la previsione circa il numero massimo non è applicabile alle ipotesi di ricovero in fabbricati dotati di aree idonee, salva la sua illegittimità qualora debba essere interpretata nel senso di vietare in assoluto la detenzione di un numero di cani e gatti superiore a quello consentito");

l'art. 6 comma 2 DPGR 4359/93 prevede l'autorizzazione sanitaria, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54) rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei servizi Veterinario e di Igiene pubblica della ASL, solo per "gli impianti gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento";

le leggi statali e regionali (Legge 14.8.1991 n.281, Legge regione Piemonte 26 luglio 1993 n.34 e del regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 11 novembre 1993 n.4359) non prevedono alcun limite numerico ma solo nella misura in cui (cfr. art. 3 Legge regionale 34/1993) il numero degli animali o le condizioni in cui vengono detenuti determinino problemi di natura igienica o sanitaria.

Considerato che

ad un primo esame la norma che limita il numero degli animali detenibili non appare applicabile ai soggetti che li detengono a fini affettivi ma unicamente a coloro che li detengono scopo di allevamento, addestramento, pensione o commercio e non già a scopo meramente affettivo e di compagnia e che nel caso in esame non risulta nessuna della finalità previste dalla legge né tanto meno un fine commerciale;

l'amministrazione ha il potere di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'igiene pubblica e il buono stato di salute degli animali ma nel caso in oggetto non sussiste né l'assenza d'igiene pubblica né il maltrattamento;

ogni azione condotta dalla nostra amministrazione dev'essere imparziale, trasparente e nel rispetto dalla legge;

alla luce di quanto sopra esposto

si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere

1. se ritengono insussistente la violazione contestata alla signora Striglia il 20 febbraio 2014;
2. i motivi che spingono codesta amministrazione ad avere un atteggiamento "insofferente" nei confronti della Sig.ra Striglia tanto da rifiutare qualsiasi ipotesi di proroga spingendola, di fatto, ad accettare qualsiasi soluzione – anche la più speculativa – per non vedersi sequestrare i suoi amati animali.

Con osservanza,

Primo firmatario: Marco Marocco
